

# Circolare Bilancio e Revisione Giugno 2016

# Collegio Sindacale

### Attività di vigilanza del Collegio sindacale - Approccio basato sul rischio

Nella vigilanza sulla osservanza della legge, dello statuto e dei principi di corretta amministrazione, i sindaci devono procedere a effettuare una mappatura dei rischi che caratterizzano la società assoggettata al controllo. Il principio dell'approccio basato sul rischio è analizzato nella norma di comportamento n. 3.1.

Un utile supporto operativo in tale ambito è rappresentato dal verbale n. 2 rubricato "Verbale di pianificazione dell'attività di vigilanza del collegio sindacale", emanato dal CNDCEC nel mese di aprile 2016.

### Principi contabili nazionali - Novità del DLgs. 139/2015

#### Aggiornamento dell'OIC 24 - Avviamento

Per effetto delle modifiche introdotte dal DLgs. 139/2015, l'avviamento non deve più essere ammortizzato entro un periodo di 5 anni, bensì in funzione della sua vita utile. Soltanto nei casi eccezionali in cui la vita utile non possa essere determinata attendibilmente, l'avviamento è ammortizzato entro un periodo non superiore a 10 anni.

## Aggiornamento degli OIC 14, 20 e 21 - Bozze per la consultazione

L'OIC ha pubblicato in consultazione le bozze dei nuovi documenti OIC 14, OIC 20 e OIC 21, dedicati, rispettivamente, alle disponibilità liquide, ai titoli di debito e alle partecipazioni. Le indicazioni di maggior rilievo attengono alla valutazione dei titoli di debito, in riferimento ai quali è stato introdotto (così come per i crediti e i debiti) il metodo del costo ammortizzato.

Sotto questo profilo, la bozza del nuovo OIC 20 precisa che:

- anche i titoli di debito iscritti nell'attivo circolante devono essere rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato;
- tale criterio può non essere applicato qualora gli effetti siano irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta ai sensi dell'art. 2423 co. 4 c.c.. Revisione Legale

## Revisione Legale

### Aspiranti revisori: novità del D.M. 63/2016

Il DM 19.1.2016 n. 63 ha definito la questione relativa all'equipollenza dell'esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale con l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista ed Esperto



Circolare Bilancio e Revisione Giugno 2016

Contabile, stabilendo che i soggetti che hanno già superato l'esame di Stato di cui agli artt. 46 e 47 del DLgs. 139/2005 e i soggetti che intendono abilitarsi alle professioni di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile sono esonerati:

- dalla prima e dalla seconda prova scritta dell'esame da revisore;
- dall'accertamento delle conoscenze sulle corrispondenti materie della prova orale.

I medesimi soggetti sostengono la terza prova scritta (che verte su materie tecnicoprofessionali e della revisione) dell'esame da revisore e la prova orale sulle corrispondenti materie nell'ambito dell'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, all'interno delle previste sessioni.

La disciplina in esame non ha, comunque, efficacia immediata; il DM 63/2016 contiene, infatti, una specifica norma transitoria, per effetto della quale le nuove regole si applicheranno dal 2017.